



COMUNE DI SCICLI

**(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
Ufficio Segreteria del Presidente del Consiglio**

Verbale di riunione del 23.06.2020 n.11 della 2^a Commissione Consiliare.

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 15,00, si è riunita la 2^a Commissione Consiliare giusta convocazione del 19.06.2020, per trattare seguente o.d.g.:

“Studio con effetti costitutivi” del Centro Storico del Comune di Scicli, redatto in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.3 della L.R. 10.07.2015 n.13, recante “Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici “ Approvazione studio di dettaglio con definizione tipologiche edilizie.

Sono presenti la presidente lurato Maria Teresa, i consiglieri Buscema Marianna, Giannone Vincenzo e Mirabella Felicia. Presenti altresì l'Assessore Viviana Pitrolo e il Capo Settore Ing. Andrea Pisani.

Essendoci il numero legale la riunione inizia.

Il consigliere Giannone dà lettura di un documento a firma dei consiglieri di minoranza della commissione, che si allega al presente verbale, in merito al quale si apre la discussione.

Alle ore 15,40 entra il Consigliere Alfano.

L'Assessore Pitrolo precisa che non è la L.R.n.13 del 2015 interamente impugnata, ma esclusivamente l'art.5 bis introdotto dalla legge finanziaria n.24 del 2018 che introduceva le modifiche alla legge n.13 del 2015, specificatamente aggiungendo l'art. 5 bis.

L'Ing. Pisani riferisce che lo studio è stato approvato e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 23.12.2019 fino al 22.01.2020, come previsto dalla legge, in tutte le sue parti, compreso il centro storico di Donnalucata.

La Soprintendenza e il Genio Civile hanno approvato l'intero studio. La Soprintendenza ha dimenticato di riportare la parola “Donnalucata” successivamente sanata con la trasmissione de parere ed in ultimo con la conferenza di servizio del 18.06.2020.

L'Ing. Riferisce altresì, che la determina del RUP del 20 febbraio 2020, dichiara chiusa la prima fase della conferenza. La successiva fase è regolamentata dalla legge 13 del 2015. In riscontro alle dichiarazioni del Consigliere Giannone , sul fatto che non ha preso visione delle tavole pubblicate, il RUP riferisce che l'intero studio è pubblicato sull'Albo Pretorio del

Comune dal 23.12.2019 a tutt'oggi.

La presidente pone in votazione la proposta. I consiglieri Iurato e Alfano esprimono parere favorevole. I consiglieri Giannone, Buscema e Mirabella esprimono parere negativo.

Alle ore 1615 la seduta è chiusa.

Il Verbalizzante

f.to G.Donzella

La . Presidente della Commissione

f.to Iurato Maria Teresa

**AL PRESIDENTE DELLA SECONCA COMMISSIONE CONSILIARE
DEL COMUNE DI SCICLI**

Oggetto: Rilievi inerenti la Commissione Consiliare del 23/06/2020 sulla delibera n° 8 del 18/06/2020

I sottoscritti consiglieri comunali, nella qualità di componenti della II Commissione Consiliare, presentano i seguenti punti con i quali rilevano e contestano svariati rilievi di illegittimità a causa dei quali esprimono parere negativo sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto

Preliminarmente: si chiede di rinviare l'esame del punto all'ordine del giorno in quanto la norma oggetto della proposta di delibera n° 1 del 17/02/2020 (oggi sostituita con la delibera n° 8 del 18/06/2020) nelle more risulta essere stata impugnata dal Consiglio dei Ministri per illegittimità costituzionale. L'eccezione di incostituzionalità della norma sollevata dal Consiglio dei Ministri n. 44 del 15/02/2019 è stata discussa all'udienza pubblica del 05/05/2020. Pertanto la Corte Costituzionale è in procinto di emettere la sentenza che si attende da un giorno all'altro. L'aspetto fondamentale della vicenda si incentra sul fatto che la norme proposte dalla Legge Regionale n° 13/2015, secondo il rilievo mosso dal Consiglio dei Ministri, si pongono in contrasto con quanto disposto dagli art. 134,136,146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in materia di tutela dei centri storici.

In poche parole, e senza addentrarci nei tecnicismi che potranno essere colti leggendo per intero il testo dell'eccezione di incostituzionalità predisposto da Consiglio dei Ministri che si allega, ciò che viene denunciato è il fatto che le modifiche introdotte dalla legge Regionale rendono possibile intervenire su aree dei centri storici in modo difforme rispetto a quanto precedentemente pianificato ed autorizzato dalla Soprintendenza. Ciò in quanto, tali modifiche prevarranno pure sui piani già vigenti sui centri storici.

Stando così le cose, al fine di evitare che il Consiglio Comunale di Scicli, si pronunci ed approvi l'applicazione di una legge oggetto di eccezione di incostituzionalità, la commissione consiliare chiede preliminarmente di rinviare l'esame del punto solo dopo la promulgazione della sentenza che dovrebbe essere pronunciata a giorni.

Al fine di evidenziare che il timore che la norma oggetto di censura possa minare la salvaguardia e la tutela del centri storici (ivi compreso quello di Scicli) è stato evidenziato anche da illustri urbanisti, si allega al riguardo la nota dell'INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) del 17/05/2020.

Preliminarmente: sempre preliminarmente si rileva la necessità di sapere, prima di procedere all'analisi della legittimità ed opportunità politica di applicare la Legge Regionale n° 13/2015, se le norme contenute nella richiamata legge siano compatibili e non contrastino con le linee guida che, il Comune di Scicli, con delibera n° 311 del 11/11/2006 ha commissionato al Centro Interdipartimentale di Ricerca Sui Centri Storici (CIRCES). Per tale motivo, al fine di analizzare il punto all'ordine del giorno è indispensabile che l'Amministrazione riferisca quanto segue: 1) Se il CIRCES ha redatto e consegnato al Comune di Scicli la "Redazione delle linee guida per il recupero e la riqualificazione dei centri storici di Scicli e borgate ivi compreso l'apparato normativo" per come commissionatogli con delibera di G.M. n° 311 del 11/11/2006; 2) Se gli elaborati tecnici e le tavole utilizzate dall'Amministrazione Comunale a corredo dell'odierna proposta di delibera, siano o meno identiche a quelle redatte dal CIRCES per la predisposizione e redazione delle linee guida per il recupero e la riqualificazione dei centri storici di Scicli e borgate. Le richiamate risposte sono fondamentali ed indispensabili affinché la commissione Consiliare possa analizzare lo studio normativo oggetto dell'odierna sessione.

A prescindere dalle superiori eccezioni che impongono il rinvio della odierna convocazione della II Commissione Consiliare, nonché il rinvio del Consiglio Comunale, quanto meno sul punto oggetto di analisi, i suindicati Consiglieri Comunali rappresentano una serie di profili di illegittimità della proposta di delibera n° 8 del 16/06/2020:

1) La proposta di deliberazione di cui in oggetto si presenta palesemente illegittima nella parte in cui non ha permesso agli aventi diritto di poter presentare, nei termini previsti dalla legge, osservazioni in merito al Centro Storico di Donnalucata. Infatti per come si evince dal contenuto della predetta delibera recante il n° 8 del 16/06/2020, l'Amministrazione rispetto alla precedente delibera recante il n° 1 del 17/02/2020 ha apportato interventi che ne hanno determinato una modifica sostanziale sia nella forma che nel contenuto normativo. Nello specifico: 1) con nota prot. n° 4230 del 16/06/2020 la Soprintendenza ha inserito, nella operatività del Piano, anche il Centro Storico di Donnalucata precedentemente escluso; 2) Con nota prot. n° 19673 del 17/06/2020 da parte del RUP, è stata convocata una Conferenza di Servizio al fine di procedere alla sottoscrizione degli atti progettuali da parte degli Enti preposti ed alla presa d'atto, da parte degli stessi, dell'osservazione accolta.

Stando così le cose, non vi è dubbio che, la richiamata Delibera n° 8 del 16/06/2020, prima dell'approvazione da parte dell'odierna Commissione Consiliare e, successivamente, da parte del Consiglio Comunale, dovrà necessariamente essere pubblicata, a norma di legge, all'albo pretorio del Comune di Scicli, per consentire agli aventi diritto, la possibilità di presentare osservazioni inerenti il Centro Storico di Donnalucata solo oggi inserito nella operatività della norma. Inoltre la chiesta pubblicazione permetterà a tutti gli aventi diritto di poter visionare anche gli atti progettuali sottoscritti dagli Enti preposti visto che tale sottoscrizione mancava nella precedente delibera pubblicata

Il mancato rispetto del diritto alle osservazioni agli aventi diritto, comporterebbe una nullità non sanabile ed eccezionale in qualsiasi momento da parte degli interessati anche dopo l'approvazione in Consiglio Comunale.

2) La proposta di deliberazione il n° 8 del 16/06/2020 di cui in oggetto si presenta palesemente illegittima nella parte in cui, nel suo contesto, riporta quale determina di approvazione del RUP, la determina datata 20 Febbraio 2020 che non tiene conto delle conferenze di servizio, dei pareri e delle allegazioni del 16-17-18/06/2020 della Sovrintendenza di Ragusa e degli altri Enti preposti. La mancata allegazione di una determina aggiornata rende l'atto incompleto ed illegittimo nella sua interezza.

3) Violazione dei termini previsti dal regolamento comunale per la convocazione del "punto aggiunto" al Consiglio Comunale del 23/06/2020

Il punto aggiunto recante, quale ulteriore argomento da trattare al Consiglio Comunale del 23/06/2020 l'odierna proposta di delibera, è stato notificato ai consiglieri comunali nella mattina del 22/06/2020. In mancanza di uno specifico motivo di urgenza, che l'Amministrazione è tenuta a palesare in modo chiaro ed inequivocabile, la convocazione di detto punto aggiunto è da ritenere illegittima per violazione del termine perentorio di tre giorni prima, per come previsto dal regolamento Comunale e dallo statuto.

Per le suesposte considerazioni i sottoscritti Consiglieri Comunali esprimono parere negativo e chiedono che la presente nota venga allegata al verbale della seduta della Commissione facendone parte integrante.

Marianna Buscema



Felicia Mirabella



Vincenzo Giannone



REG. RIC. N. 26 DEL 2019 N° PARTE 1 PUBLB. SU G.U. DEL 10/04/2019 N. 15
RICORRENTE: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
RESISTENTI: REGIONE SICILIANA

OGGETTO:

Sanità pubblica - Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, Allegato 1, della legge regionale n. 8 del 2018, per le finalità previste dall'art. 7 della legge regionale n. 20 del 1990 (Interventi in materia di talassemia), in particolare per l'adeguamento ISTAT dell'indennità erogata a favore degli assistiti affetti da talassemia - Ricorso del Governo - Denunciata copertura degli oneri per l'erogazione dell'indennità con risorse relative a fondi di natura sanitaria - Introduzione di un livello ulteriore di assistenza finanziabile con fondi di natura sociale ma non attraverso fondi di natura sanitaria, anche in considerazione della soggezione della Regione al piano di rientro dal disavanzo sanitario - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione dell'intesa del 7 settembre 2016, raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, in materia di livelli essenziali di assistenza - Violazione del principio di leale collaborazione nella materia, di competenza legislativa esclusiva statale, della determinazione dei livelli essenziali di assistenza [recte: delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale].
- Legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24, art. 2, comma 28.
- Costituzione, artt. 117, commi primo, secondo, lettera m), e terzo, e 118; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 174.

Beni culturali - Norme della Regione Siciliana - Centri storici - Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015 (Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici)
- Ricorso del Governo - Denunciato superamento delle norme vigenti per le zone territoriali omogenee A - centro storico nel caso di contrasto con gli studi di dettaglio - Denunciata introduzione della facoltà per il soggetto che intende effettuare degli interventi, in mancanza dell'approvazione dello studio di dettaglio da parte dell'amministrazione, di proporre uno studio di dettaglio stralcio relativo a un comparto territoriale, costituito da una o più unità edilizie - Contrasto con le disposizioni, dettate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di tutela dei centri storici - Violazione della tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali - Esorbitanza dalla competenza legislativa regionale. - Legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24, art. 3, comma 9 [lettera a), modificativa dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 13, e lettera b), aggiuntiva del comma 5-bis all'art. 3 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 13]. - Costituzione, artt. 9, comma secondo, e 117, comma secondo, lettera s); regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana), art. 14; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 134, 136 e 146.

NORME IMPUGNATE:

LEGGE DELLA REGIONE SICILIANA DEL 16/12/2018 NUM. 24 ART. 2 CO. 28

LEGGE DELLA REGIONE SICILIANA DEL 16/12/2018 NUM. 24 ART. 3 CO. 9

MODIFICATIVA DELL'

LEGGE DELLA REGIONE SICILIANA DEL 10/07/2015 NUM. 13 ART. 1 CO. 2
LEGGE DELLA REGIONE SICILIANA DEL 16/12/2018 NUM. 24 ART. 3 CO. 9
AGGIUNTIVA DEL
LEGGE DELLA REGIONE SICILIANA DEL 10/07/2015 NUM. 13 ART. 3 CO. 5

PARAMETRI COSTITUZIONALI:

COSTITUZIONE ART. 9 CO. 2

COSTITUZIONE ART.117 CO. 1

COSTITUZIONE ART. 117 CO. 2

COSTITUZIONE ART. 117 CO. 2

COSTITUZIONE ART. 117 CO. 3

COSTITUZIONE ART. 118

STATUTO REGIONE SICILIANA ART. 14

DECRETO LEGISLATIVO DEL 22/01/2004 NUM. 42 ART.134

DECRETO LEGISLATIVO DEL 22/01/2004 NUM. 42 ART.136

DECRETO LEGISLATIVO DEL 22/01/2004 NUM. 42 ART.146

LEGGE DEL 30/12/2004 NUM. 311 ART. 1 CO.174

DECRETO DEL PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI DEL 12/01/2017

UDIENZA PUBBLICA DEL 05/05/2020 REL. MODUGNO

26 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 febbraio 2019

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 febbraio 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Sanità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, Allegato 1, della legge regionale n. 8 del 2018, per le finalità previste dall'art. 7 della legge regionale n. 20 del 1990 (Interventi in materia di talassemia).

Beni culturali - Norme della Regione Siciliana - Centri storici - Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015 (Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici).

- Legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie), artt. 2, comma 28, e 3, comma 9.

(GU n. 15 del 2019-04-10)

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, codice fiscale n. 80224030587, fax 06/96514000 e PEC ags.rm@mailcertavvocaturastato.it presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Sicilia, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, con sede in Palermo, Palazzo d'Orleans, piazza Indipendenza n. 21.

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 28 e 3, comma 9 della legge Regione Sicilia 16 dicembre 2018, n. 24, intitolata «Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il biennio 2018/2020. Disposizioni varie», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia 18 dicembre 2018, n. 54, per violazione degli artt. 9, secondo comma, 117, primo comma, 117, secondo comma, lettera m), 117, secondo comma, lettera s), 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, e in riferimento agli articoli 134, 136, 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - in materia di tutela dei centri storici e allo statuto Regione Siciliana R.D. legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare con l'art. 14.

E ciò a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 14 febbraio 2019.

La legge Regione Sicilia n. 24, pubblicata nel B.U.R n. 54 del 18 dicembre 2018 recante: «Variazioni al bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020.

Disposizioni varie» presenta profili di illegittimità costituzionale, con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 2, comma 28 e 3, comma 9.

L'art. 2 - intitolato «Rifinanziamento e riduzioni autorizzazioni di spesa» - comma 28, dispone un incremento dell'autorizzazione di spesa per le finalità della legge regionale n. 20/98, art. 7 comma 1 (indennità erogata a favore degli assistiti affetti da talassemia): con tale norma si dispone, infatti, che «l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, art. 7, comma 1, è incrementata di 1.046 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018 (missione 13, programma 7, capitolo 413706)».

L'art. 3, intitolato «Modifiche di norme», comma 9, della legge regionale in esame apporta due modifiche alla legge n. 13/2015, recante: «Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici».

Con tale articolo si dispone:

«Alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 2, dopo le parole «normativa vigente» aggiungere le parole «salvo l'obbligo di adeguare le norme di attuazione dei suddetti strumenti urbanistici ai contenuti della presente legge, per le parti che dovessero risultare con essi contrastanti.»;

b) all'art. 3, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia ancora adottato lo studio di dettaglio previsto dal comma 1, relativo all'intero centro storico, è data facoltà al soggetto che intende effettuare interventi in conformità ai contenuti della presente legge di proporre uno studio di dettaglio stralcio relativo ad un comparto territoriale, costituito da una o più unità edilizie, con l'obbligo del comune di attivare il procedimento previsto dal medesimo comma 1.».

Le disposizioni della legge regionale summenzionate sono costituzionalmente illegittime e, giusta determinazione assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 14 febbraio 2019, sono impugnate per i seguenti

Motivi di diritto

Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 28, della legge Regione Sicilia n. 24 del 2018 per violazione degli artt. 117, primo comma, 117, secondo comma, lettera m), 117, terzo comma e 118 della Costituzione, anche con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 - Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

L'art. 2, comma 28, come si è detto, dispone un incremento dell'autorizzazione di spesa per le finalità della legge regionale n. 20/98, art. 7, comma 1 (indennità erogata a favore degli assistiti affetti da talassemia): infatti, con tale norma, si prevede «l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31, allegato 1, della legge regionale n. 8/2018, per le finalità della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, art. 7, comma 1, è incrementata di 1.046 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018 (missione 13, programma 7, capitolo 413706)».

Al riguardo, è opportuno premettere che già nel corso del 2016 erano stati mossi rilievi alla regione Sicilia, in sede di Comitato LEA (Livelli essenziali di assistenza), in ordine a quanto previsto dal summenzionato art. 7 della legge n. 20/1990, tenuto conto del fatto che la vigente normativa nazionale prevede (cfr. art. 52, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 a favore dei soggetti affetti da gravi forme di talassemia) esclusivamente il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e che, quindi, l'erogazione di un vitalizio e di un rimborso chilometrico sembrava integrare un livello ulteriore di assistenza.

La regione aveva fornito rassicurazioni, qualificando l'indennità in questione come intervento di carattere sociale e non sanitario.

Dall'esame della legge regionale in oggetto si evince, invece, che le risorse utilizzate per l'erogazione in esame gravano ancora su fondi di natura sanitaria (missione 13).

Analoghi rilievi erano stati mossi relativamente all'art. 41 della legge regionale n. 8/2018, di modifica dell'art. 7 della legge regionale n. 20/1990.

La Regione Sicilia in tale occasione aveva garantito che l'adeguamento Istat dell'indennità per i talassemici, previsto dall'articolo censurato, sarebbe stato coperto con fondi regionali di natura sociale, non rientranti nel perimetro sanitario. Ciò posto, si ritiene che l'indennità erogata ai talassemici ed ovviamente l'adeguamento Istat previsto dalla legge regionale in esame costituiscano un livello ulteriore di assistenza che non può essere garantito a meno che il relativo finanziamento non venga ricondotto a fondi di natura sociale.

La previsione contenuta nella norma regionale censurata, dunque, viola il principio del contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio generale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, integrando, di fatto, un livello ulteriore di assistenza che la regione, essendo in piano di rientro dal disavanzo sanitario, non può garantire.

Ed infatti, per le regioni impegnate in piani di rientro, vige il divieto di effettuare spese non obbligatorie, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; coerentemente a ciò, la Corte costituzionale (sent. n. 104 del 2013) ha evidenziato che «l'autonomia legislativa concorrente delle regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», specie «in un quadro di esplicita condivisione da parte delle regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario».

Secondo la costante giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle autonomie speciali (ex plurimis, sentenze n. 62 del 2017, n. 40 del 2016, n. 82 e n. 46 del 2015), in quanto funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (sentenza n. 175 del 2014).

I rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali sono regolati dal principio dell'accordo, inteso come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione (sentenze n. 88 del 2014, n. 193 e n. 118 del 2012; da ultimo, sent. n. 103 del 2018).

Per le ragioni esposte si ritiene, altresì, che la disposizione regionale segnalata violi l'intesa raggiunta nella materia dei livelli essenziali di assistenza dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome nella seduta del 7 settembre 2016, propedeutica all'adozione del menzionato d.P.C.M. LEA, e violi, quindi, il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, peraltro in una materia di competenza esclusiva statale, quale quella della determinazione dei livelli essenziali di assistenza (art. 117, comma 2, lettera m).

Illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 9, della legge Regione Sicilia n. 24 del 2018 per violazione degli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, e in riferimento agli articoli 134, 136, 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - in materia di tutela dei centri storici e allo statuto Regione Siciliana R.D. legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare con l'art.14.

L'art. 3, comma 9, della legge regionale in questione apporta due modifiche alla legge n. 13/2015, recante: «Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici».

Con tale articolo, come si è detto, si dispone:

«Alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 2, dopo le parole «normativa vigente» aggiungere le parole «salvo l'obbligo di adeguare le norme di attuazione dei suddetti strumenti urbanistici ai contenuti della presente legge, per le parti che dovessero risultare con essi contrastanti.»;

b) all'art. 3, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia ancora adottato lo studio di dettaglio previsto dal comma 1, relativo all'intero centro storico, è data facoltà al soggetto che intende effettuare interventi in conformità ai contenuti della presente legge di proporre uno studio di dettaglio stralcio relativo ad un comparto territoriale, costituito da una o più unità edilizie, con l'obbligo del comune di attivare il procedimento previsto dal medesimo comma 1.».

Va premesso che la suddetta legge regionale n. 13 del 2015 contiene una (nuova) definizione delle tipologie edilizie dei centri storici (art. 2) e prevede che ciascuna amministrazione comunale provveda ad individuare (con effetti costitutivi) l'appartenenza delle singole unità edilizie esistenti a ciascuna tipologia (definita dall'art. 2) mediante uno studio di dettaglio dell'intero centro storico promosso dall'ufficio tecnico comunale (art. 3).

L'integrazione, all'art. 1, comma 2, del periodo «salvo l'obbligo di adeguare le norme di attuazione dei suddetti strumenti urbanistici ai contenuti della presente legge, per le parti che dovessero risultare con essi contrastanti» dispone un completo superamento delle norme per le zone territoriali omogenee A - centro storico, ai sensi decreto ministeriale n. 1444 del 1968, che sono state invece fatte salve dalla legge del 2015, nel caso in cui contrastassero con i contenuti degli «studi di dettaglio», le cui procedure di individuazione sono previste dall'art. 3 della legge medesima.

Allo stesso art. 3 della legge n. 13 del 2015 è poi aggiunto il comma 5-bis del seguente tenore: «Nel caso in cui l'amministrazione non abbia ancora adottato lo studio di dettaglio previsto dal comma 1, relativo all'intero centro storico, è data facoltà al soggetto che intende effettuare interventi in conformità ai contenuti della presente legge di proporre uno studio di dettaglio stralcio relativo ad un comparto territoriale, costituito da una o più unità edilizie, con l'obbligo del comune di attivare il procedimento previsto dal medesimo comma 1.»

Tale comma consente la parcellizzazione in stralci dello studio di dettaglio, vanificando l'obiettivo di elaborare in forma organica per l'intero centro storico criteri omogenei per l'individuazione delle tipologie - e conseguentemente degli interventi possibili - ,peraltro consentendo di far coincidere non solo con un comparto territoriale (ad esempio un isolato), ma addirittura con una sola unità edilizia, il minimo stralcio possibile che il proponente di un intervento può sottoporre all'iter di approvazione.

La decisione sui piani o gli stralci presentati resta demandata alla conferenza dei servizi prevista al comma 1 dello stesso art. 3, nell'ambito della quale tuttavia, alla luce della nuova normativa in materia, il parere della Soprintendenza potrebbe risultare minoritario.

Inoltre, dal tenore del nuovo comma 5-bis, che fa riferimento anche agli «interventi», non è chiaro se la conferenza - esclusivamente finalizzata nel preesistente comma 1 alla espressione di parere in merito all'appartenenza delle singole unità edilizie alle categorie dell'art. 2 - autorizzi anche questi ultimi.

In ogni caso viene affidata all'iniziativa del privato la proposta di attribuzione di tipologie edilizie che in alcuni casi, per esempio in quello dell'edilizia che venisse classificata come «non qualificata» o «parzialmente qualificata» potrebbero comportare categorie di interventi molto impattanti, fino alla demolizione, senza che sia prevista l'autorizzazione da parte della Soprintendenza (cfr. art. 4, comma 1, lettera f), e, in virtù della modifica sopra esposta del comma 2 dell'art. 1, anche in deroga alle norme precedentemente in vigore per le zone A.

Le modifiche normative proposte si pongono, dunque, in contrasto con quanto disposto dagli articoli 134, 136, 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di tutela dei centri storici, in quanto aree di notevole interesse pubblico il cui valore paesaggistico deve essere salvaguardato tramite le procedure autorizzate previste dalla normativa vigente.

Il combinato disposto degli articoli 134, 136, 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio chiarisce, oltre ogni ragionevole dubbio, che i centri storici (intesi come unico organismo edilizio e non come sommatoria di edifici di diverso valore): sono beni paesaggistici in quanto aree di notevole interesse pubblico; non possono essere oggetto di interventi che rechino pregiudizio al valore tutelato; per questa ragione ogni intervento deve essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione a cui compete in via esclusiva la verifica sulla sua compatibilità e quindi in Sicilia la competente Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Le modifiche introdotte dalla normativa regionale rendono possibile intervenire su tali aree in modo difforme rispetto a quanto precedentemente pianificato e autorizzato dalla Soprintendenza.

Si prevede, infatti, che queste modifiche prevalgano pure sui piani già vigenti nei centri storici.

Quindi, ad oggi si potrà intervenire in modo difforme rispetto a quanto precedentemente pianificato dal comune e autorizzato dalla Soprintendenza in conformità alle disposizioni nazionali ante legge regionale n. 13 del 2015.

Grave e pregiudizievole, per la corretta pianificazione e tutela del bene culturale «centro storico», è che gli interventi di pianificazione attuativa per la realizzazione degli interventi di trasformazione possono essere redatti dai privati e per singole unità abitative, facendo venir meno quel necessario approccio unitario (metodologico e valutativo) sul «bene culturale unitario centro storico» ed invertendo la gerarchia degli interessi e delle potestà di governo del territorio.

Come noto, le norme citate del decreto legislativo n. 42 del 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - sono qualificabili come «norme di grande riforma economico-sociale», che si impongono anche alle regioni dotate di autonomia speciale.

E sull'assoluta centralità della disciplina di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 - ed il risalto che, sul piano costituzionale, ad essa deve essere effettivamente riconosciuto -, si è più volte espressa codesta Ecc.ma Corte affermando che con tale disciplina si è inteso dare «attuazione al disposto del (citato) art. 9 della Costituzione, poiché la prima disciplina che esige il principio fondamentale della tutela del paesaggio è quella che concerne la conservazione della morfologia del territorio e dei suoi essenziali contenuti ambientali» (sent. n. 367 del 2007; 164 del 2009; 66 del 2012).

L'art. 3, comma 9, della legge regionale in esame si pone, altresì, in contrasto con gli stessi limiti dettati dallo statuto regionale R.D. legislativo 15 maggio 1946 n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare con l'art. 14; tale disposizione, infatti, pur contemplando alla lettera f) «l'urbanistica» ed alla lettera n) la «tutela del paesaggio» tra le materie di potestà legislativa esclusiva della regione, precisa che dette attribuzioni sono esercitate «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato».

Le disposizioni regionali summenzionate, pertanto, violano l'art. 9, secondo comma, della Costituzione che sancisce la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, l'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dei beni culturali, gli articoli 134, 136, 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio- in materia di tutela dei centri storici e lo statuto regionale - R.D. legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare l'art. 14.

P. Q. M.

Per le considerazioni esposte, il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso, chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare la illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 28 e 3, comma 9 della legge Regione Sicilia 16 dicembre 2018, n. 24, intitolata «Variazioni al bilancio di previsione della regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia 18 dicembre 2018, n. 54, per violazione degli artt. 9, secondo comma, 117, primo comma, 117, secondo comma, lettera m), 117, secondo comma, lettera s), 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, e in riferimento agli articoli 134, 136, 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - in materia di tutela dei centri storici e allo statuto Regione Siciliana R.D. legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2, ed in particolare con l'art. 14.

Roma, 14 febbraio 2019

Avvocato dello Stato: Mangia

INU

Istituto Nazionale di Urbanistica



[CHI SIAMO](#) [SEZIONI REGIONALI](#) [CONGRESSI ED ASSEMBLEE NAZIONALI](#) [INU EDIZIONI](#) [DOCUMENTI](#) [CALENDARIO](#) [NEWSLETTER](#) [CONTATTI](#)

INUCOMUNICA

Sicilia, alla Consulta la norma "devasta centri storici"

17/05/2020

di Fausto Carmelo Nigrelli
Vicepresidente di INU Sicilia

Sono in questi giorni all'esame della Consulta le modifiche della legge regionale 13/2015 sui centri storici che, introdotte con un comma nella legge finanziaria del dicembre 2018, erano subito state impugnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un passaggio importante che rischia di passare sotto silenzio in un momento in cui l'attenzione di cittadini e media è concentrata sulla pandemia e sulle modalità della ripartenza.

La legge regionale 10.07.2015 n. 13 "Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici" aveva già suscitato perplessità e proteste da parte di urbanisti, architetti, ambientalisti per diversi motivi.

L'INU aveva sottolineato che essa separa il centro storico sia dal resto della città che dal territorio; che introduce ope legis – fatto del tutto inedito – delle tipologie edilizie basate su astratte classificazioni; e ancora che lo studio di dettaglio non si configura come uno strumento di pianificazione, ma come un semplice catalogo che potrebbe essere redatto anche da figure prive di ogni competenza urbanistica.

Inoltre, in numerosi comunicati diramati nei giorni immediatamente successivi, venivano sottolineati conflitti con la normativa nazionale (gli interventi sul patrimonio edilizio esistente definiti nelle leggi dello Stato sono diversi da quelli inseriti nella 13/15); con il Codice dei beni culturali e, in particolare, con gli articoli che riguardano i centri storici; perfino con la normativa paesaggistica siciliana, introdotta con le Linee Guida del 1999.

La legge prevede che venga richiesto il parere della soprintendenza per le manutenzioni e non per le ristrutturazioni (compresa demolizione e ricostruzione) che possono portare alla scomparsa definitiva di unità edilizie anche significative dal punto di vista urbanistico e perfino architettonico.

E' questo proprio un grimaldello per procedere alla cancellazione dei centri storici.

Come se ciò non bastasse, tre anni dopo, con l'art. 3 comma 9 della Legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24, che riguardava "Variazioni di bilancio", venivano introdotte due modifiche che aggravano in modo evidente i possibili effetti nefasti della legge.

La prima introduce l'obbligo per i comuni di adeguare le norme di attuazione degli strumenti urbanistici attuativi già vigenti per i centri storici ai contenuti della legge 13. La seconda consente, "nel caso in cui l'amministrazione non abbia ancora adottato lo studio di dettaglio" previsto dalla legge e relativo all'intero Centro storico, che il singolo privato possa sostituirsi al Comune proponendo uno studio di dettaglio circoscritto addirittura alla sola unità edilizia di cui ha la disponibilità e sulla quale vuole intervenire.

Con questo ulteriore passaggio, si perde ogni riferimento al centro storico come bene culturale e paesaggistico unitario e si introduce la possibilità dell'intervento singolo su iniziativa privata, ammantandolo di equivalenza al già debole "Studio di dettaglio" della legge 15. La pianificazione abbandona definitivamente il centro storico!

Anche in questo caso vi furono proposte soprattutto da parte degli ambientalisti, ma, soprattutto, vi fu la pronta impugnativa da parte del Governo nazionale e il ricorso alla Corte costituzionale che in questi giorni viene discusso.

Il ricorso presentato dal Governo si basa esattamente sulle questioni che erano state poste da chi si opponeva alla legge. In particolare si contesta il fatto che l'obbligo di adeguare i piani particolareggiati ai contenuti della legge 13 rappresenta "un completo superamento delle norme urbanistiche nazionali per le zone territoriali omogenee A - centro storico".

Ancora più deciso l'intervento contro la norma che consente l'intervento sul singolo edificio. Con essa - contesta il Governo nazionale - si "consente la parcellizzazione in stralci dello studio di dettaglio, vanificando l'obiettivo di elaborare in forma organica per l'intero centro storico criteri omogenei per l'individuazione delle tipologie - e conseguentemente degli interventi possibili". Inoltre contesta il fatto che "la decisione sui piani o gli stralci presentati resta demandata alla conferenza dei servizi prevista dalla legge" che può mettere in minoranza la Soprintendenza impedendole, dunque, di tutelare adeguatamente il centro storico come prevede il Codice dei beni culturali.

Nel ricorso viene sottolineato che la possibilità di affidare all'iniziativa del privato la definizione della tipologia edilizia ha gravi implicazioni poiché la collocazione dell'edificio in una o nell'altra categoria, in mancanza di un quadro generale riguardante il centro storico, rende facilissimo per il privato classificare l'immobile come "non qualificato" o "parzialmente qualificato", con ciò ottenendo la demolizione dell'edificio senza alcun intervento possibile da parte della Soprintendenza

Una legge e una norma così negative per il futuro dei centri storici non hanno ancora prodotto danni solo a causa della contingenza di crisi economica che, già in corso al momento dell'approvazione della norma, si è protratta fino a queste settimane, aggravata infine dagli effetti della pandemia del Covid-19, ma rischiano di essere devastanti quando, come tutti auspichiamo, il Paese ripartirà, con una ingente quantità di denaro da investire.

Chiunque abbia a cuore il destino dei centri storici siciliani non può che condividere i contenuti del ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e auspicare che la Consulta cancelli le norme impuginate, che contrastano palesemente con gli articoli 134, 136 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio le quali, correttamente, considerano il centro storico come un unicum all'interno del quale ogni modifica deve essere preventivamente verificata e inserita in un quadro di pianificazione attuativa volto alla tutela dei suoi caratteri specifici e perché confliggono con la normativa paesaggistica della Regione siciliana.

Cerca



CATEGORIE

[INU FORMAZIONE](#)

[INU COMUNICA](#)

[INU PATROCINA](#)

[RASSEGNA STAMPA](#)

ARTICOLI RECENTI